

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CAMPANIA - NAPOLI**

**Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI  
al ricorso pendente tra le stesse parti,**

**R.G.N. 1250/2015 - SEZIONE IV**

Per la docente **Sepe Angela** nata a Napoli il 17/01/1977 ed ivi residente alla via Palepoli n. 20, C.F. SPE NGL 77A57F839O, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso la segreteria del TAR adito. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

**Contro**

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

**per l'annullamento:**

a) del verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, versato in atti nel presente giudizio in data 18/03/2015, non conosciuto prima dalla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania, nella parte in cui stabilisce che "Circa la richiesta di riconoscimento dei diplomi rilasciati da Enti AFAM, quali diplomi in pianoforte o in canto o altro, come seconda laurea (punto 4), la legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 al comma 107 recita che i diplomi rilasciati dall'AFAM prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto sono riconosciuti equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello se congiunti col possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve certificare/documentare

Avv. Pasquale Marotta,  
con la presente Vi  
conferisco mandato di  
rappresentarmi e  
difendermi nella presente  
procedura ed atti  
conseguenziali con ogni  
più ampia facoltà di  
legge, ivi compresa  
quella di transigere e  
desistere e ritengo il  
Vostro operato per rato e  
fermo senza bisogno di  
ulteriore ratifica.  
Eleggo domicilio con Voi

in Napoli e/o  
segreteria TAR

delegandoVi a sotto  
scrivere per me il  
presente ed ogni altro  
atto del procedimento.  
Con il presente atto, il/i  
sottoscritto/i dichiara/no,  
altresi, di aver ricevuto la  
prescritta informativa in  
materia di trattamento dei  
dati personali ai sensi  
dell'art. 13, D.Lgs 30  
giugno 2003, n.196.

*Angela Sepe*  
*Tol è*  
*Pasquale Marotta*

*il possesso di entrambi i titoli: la sola dichiarazione di possesso del diploma in pianoforte, chitarra, canto o altro, non è sufficiente ad assegnare punteggio”;*

b) del verbale n. 2 del 16 settembre 2014 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi - DDG 13/7/2011, giusta decreto di nomina prot. n. AOODRCA.6033 del 3 settembre 2014, versato in atti nel presente giudizio in data 18/03/2015, non conosciuto prima dalla ricorrente, con il quale la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti e presentati dai candidati entro la data del 14 novembre 2012, impugnato nella parte in cui si afferma che “I titoli dichiarati alla presentazione della domanda e non documentati nei termini previsti non saranno valutati”, nonché nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali ai fini della graduatoria generale di merito;

c) della scheda relativa alla ricorrente concernente i titoli valutati dalla Commissione, versato in atti nel presente giudizio in data 18/03/2015, non conosciuta prima dalla ricorrente, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali ai fini della graduatoria generale di merito;

**d) se e per quanto occorra:**

1) decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone la rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;

2) dell’allegata graduatoria generale di merito, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 411 con punti 70.60;

3) la nota prot. n. AOODRCA.2633 del 9 marzo 2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, indirizzata all’Avvocatura Distrettuale, versata in giudizio in data 18/03/2015 per il tramite della stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato.

**FATTO**

La ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso di articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale è stata ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, ella, relativamente ai titoli culturali, dichiarava i seguenti titoli:

- **Titolo di ammissione - Laurea Magistrale in "teorie e metodologie dell'E-learning e della media education" conseguita in data 12/07/2011 presso**

**l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con voto 100/110;**

**- Altra Laurea;**

**- n. 2 Master di primo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti conseguito presso università in Italia o all'estero;**

**n. 3 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.) organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome in qualità di discente.**

Ella, peraltro, specificava che si trattava dei seguenti titoli:

**- Altra Laurea: Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;**

**- n. 2 Master di primo livello: 1) Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara; 2) Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara;**

**n. 3 Corsi di formazione: 1) European Computer Driving Licence -ECDL, conseguito presso l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 2) Nuovi percorsi per la comunicazione L.O." seguito presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli; 3) seminario di studi su Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia, per una durata di 20 ore presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.**

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

Successivamente, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con DDG AOODRCA/R.U n. 13599 del 6 ottobre 2011, veniva integrata

con altri componenti, formando, così, una Commissione base e tre sottocommissioni.

In data 20/01/2012, con verbale n. 12, la Commissione Giudicatrice, costituita Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, ed integrata con la nomina di altri componenti, con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U/3, del 03 gennaio 2012, elaborava i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale, con relativa griglia di valutazione.

In seguito, la commissione procedeva alla correzione degli elaborati.

Successivamente, in data 30 ottobre 2012, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, ove la ricorrente risultava utilmente inserita.

A seguito di ciò, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del bando di concorso, la ricorrente, in data 12/11/2012, presentava le copie dei titoli dichiarati.

In data 07 gennaio 2013, iniziavano gli orali dei candidati ammessi con Decreto del Direttore Generale, prot. n. AOODRCA.9460, del 30 ottobre 2012.

Successivamente, gli orali venivano sospesi in ottemperanza di alcune ordinanze del TAR Campania - Napoli, che hanno accolto le domande cautelari proposte da alcuni docenti non ammessi alla prova orale del concorso in esame.

Successivamente, in data 3 ottobre 2013, riprendevano le prove orali.

**In data 4/01/2014, la ricorrente sosteneva, con esito positivo, la prova orale.**

Con decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, disponeva l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

La ricorrente, nel prendere visione della graduatoria generale di merito ha riscontrato la mancata attribuzione di ulteriori **punti 1,20** per titoli culturali.

Nel dettaglio le sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

punti 42 per la prova scritta;

punti 26,50 per la prova orale;

**punti 2,10 per titoli culturali;**

punti 0,00 per titoli di servizio e professionali;

punteggio totale 70,60.

Tuttavia, la ricorrente aveva diritto all'attribuzione di ulteriori punti 1.20, **per complessivi punti 3,30 per titoli culturali.**

A seguito della pubblicazione della citata graduatoria generale di merito, la ricorrente, constatando l'errata attribuzione del punteggio suddetto, in data 27/12/2014, presentava formale reclamo alla Direzione Generale dell'USR per la Campania.

**Tuttavia, il suddetto reclamo non sortiva alcun effetto.**

**A seguito di ciò, ella presentava ricorso dinanzi all'Intestato Tribunale avverso i seguenti provvedimenti:** *"a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito; b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 411 con punti 70.60; c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale".*

**Il ricorso veniva assegnato alla sezione Quarta e contraddistinto dal numero di R.G. 1250/2015.**

In data 18/03/2015, l'Amm.ne, nel costituirsi, versava in atti il verbale n. 7 del 21 ottobre 2014, non conosciuto prima dalla ricorrente, con il quale la Commissione giudicatrice ha adottato i criteri di valutazione dei titoli culturali presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola

Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Campania.

Nel predetto verbale, per quanto qui rileva, si afferma che *"Circa la richiesta di riconoscimento dei diplomi rilasciati da Enti AFAM, quali diplomi in pianoforte o in canto o altro, come seconda laurea (punto 4), la legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 al comma 107 recita che i diplomi rilasciati dall'AFAM prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto sono riconosciuti equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello se congiunti col possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve certificare/documentare il possesso di entrambi i titoli: la sola dichiarazione di possesso del diploma in pianoforte, chitarra, canto o altro, non è sufficiente ad assegnare punteggio"*.

Unitamente al predetto verbale, l'Amm.ne resistente versava in atti il verbale n. 2 del 16 settembre 2014 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi - DDG 13/7/2011, giusta decreto di nomina prot. n. AOODRCA.6033 del 3 settembre 2014, con il quale la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti e presentati dai candidati entro la data del 14 novembre 2012.

**In tale verbale si afferma che "I titoli dichiarati alla presentazione della domanda e non documentati nei termini previsti non saranno valutati".**

Inoltre, con nota prot. n. AOODRCA.2633 del 9 marzo 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, indirizzata all'Avvocatura Distrettuale, versata in giudizio in data 18/03/2015 per il tramite della stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato, si afferma che *"la candidata, che pur dichiarava di essere in possesso di un diploma di pianoforte, non dichiarava il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, con la conseguenza che la Commissione non ha potuto attribuire il punto oggi contestato"*.

*Inoltre, si afferma, altresì, che Riguardo, invece, ai due Master dichiarati, correttamente la Commissione ha assegnato il punteggio di 1 potendosi, ai sensi della lettera f) della tabella di valutazione, valutarli un solo titolo.*

*Per quanto concerne, i corsi di formazione, gli stessi non sono stati valutati dalla Commissione in quanto ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) ("partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20*

*ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome)".*

Ebbene, da quanto detto ne consegue che alla ricorrente non sono stati valutati i seguenti titoli:

- Altra Laurea: Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;
- n. 3 Corsi di formazione: 1) European Computer Driving Licence -ECDL, conseguito presso l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 2) Nuovi percorsi per la comunicazione L.O." seguito presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli; 3) seminario di studi su Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia, per una durata di 20 ore presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.

Infine, con decreto prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, ha rettificato, limitatamente alla posizione di alcuni candidati, la graduatoria generale di merito pubblicata e approvata con Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, senza riconoscere l'ulteriore punteggio rivendicato dalla ricorrente con il ricorso originario.

Pertanto, l'impugnativa di tale ultimo decreto e dell'allegata graduatoria è spiegata per mero scrupolo difensivo.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, nella graduatoria emendata del 01/04/2015, risulta collocata al posto n. 412, con punti 70,60.

Con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, ella si collocherebbe al posto n. 339, con punti 71,80.

Si consideri, inoltre, che il TAR adito, con ordinanza n. 634/2015, ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso introduttivo adducendo la seguente motivazione: "Rilevato che le ragioni rappresentate da parte ricorrente appaiono prima facie fondate con riferimento alla mancata o insufficiente attribuzione di punteggio per i titoli richiesti ;

Ritenuto che le eccezioni difensive spiegate dal MIUR con la costituzione in giudizio non paiono influire sulla fondatezza dei motivi proposti, atteso che non si presenta giustificata la :



- mancata valutazione del diploma di pianoforte, considerato che per il possesso del diploma di scuola media superiore ( cui si ricollega la riconoscibilità del punteggio) si imponeva comunque all'amministrazione di fissare alla parte un termine per integrazione documentale( risultando comunque il possesso del diploma di laurea da parte della ricorrente);

- mancata valutazione dei corsi indicati per un punteggio di 0,10 ciascuno in quanto non si chiarisce le ragioni della non ritenuta pertinenza degli stessi con quanto indicato dall'art. 2 lettera g) del bando;

Considerato che al pregiudizio lamentato può evviarsi disponendo che l'amministrazione proceda al riesame del gravato provvedimento, alla luce delle censure proposte;

Ritenuto che per la trattazione del merito va fissata la pubblica udienza del 8 luglio 2015".

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

##### A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, dalla nota prot. n. AOODRCA.2633 del 9 marzo 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, si evince che alla ricorrente non sono stati valutati i seguenti titoli:

- Altra Laurea: Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;

- n. 3 Corsi di formazione: 1) European Computer Driving Licence -ECDL, conseguito presso l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 2) Nuovi percorsi per la comunicazione L.O." seguito presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli; 3) seminario di studi su Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia, per una durata di 20 ore presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.

In particolare, nella citata nota prot. n. AOODRCA.2633 del 9 marzo 2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Ufficio V – Dirigenti Scolastici, si afferma che *“la candidata, che pur dichiarava di essere in possesso di un diploma di pianoforte, non dichiarava il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, con la conseguenza che la Commissione non ha potuto attribuire il punto oggi contestato”*.

Inoltre, si afferma, altresì, che *“Riguardo, invece, ai due Master dichiarati, correttamente la Commissione ha assegnato il punteggio di 1 potendosi, ai sensi della lettera f) della tabella di valutazione, valutarli un solo titolo.*

*Per quanto concerne, i corsi di formazione, gli stessi non sono stati valutati dalla Commissione in quanto ritenuti non pertinenti con quanto indicato nel bando alla lettera g) (“partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome)”*.

**Pertanto, come già riferito, con il verbale n. 7 del 21/10/2014, la Commissione Giudicatrice, a seguito delle numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentate al Direttore generale dell'Ufficio scolastico nei termini e nei modi e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio, ha ritenuto di adottare dei criteri nella valutazione dei titoli culturali presentati.**

Segnatamente, per quanto qui rileva, nel predetto verbale si afferma che *“Circa la richiesta di riconoscimento dei diplomi rilasciati da Enti AFAM, quali diplomi in pianoforte o in canto o altro, come seconda laurea (punto 4), la legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 al comma 107 recita che i diplomi rilasciati dall'AFAM prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto sono riconosciuti equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello se congiunti col possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve certificare/documentare il possesso di entrambi i titoli: la sola dichiarazione di possesso del diploma in pianoforte, chitarra, canto o altro, non è sufficiente ad assegnare punteggio”*.

**Ebbene, le richiamate considerazioni risultano destituite di ogni fondamento!!**

a) Relativamente al titolo “Altra Laurea”, occorre rilevare che il Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001, va valutato come altra laurea atteso che i diplomi

rilasciati dai Conservatori di Musica sono equiparati alla lauree previste dal Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Nel caso di specie, l'odierna ricorrente, quando ha conseguito in data 12/10/2001 il diploma di Pianoforte principale, era già in possesso di ben due Diplomi di Istruzione Secondaria di II grado, ovvero del Diploma di Maturità Magistrale e del Diploma di Licenza Linguistica (cfr. copie dei diplomi già in atti).

Pertanto, il Diploma di Pianoforte conseguito dalla ricorrente va valutato come altra laurea ai sensi del punto 2 lett. a) della tabella di valutazione dei titoli, ovvero nella misura di punti 1,00.

Peraltro, in merito alla circostanza addotta dall'Amm.ne resistente che la ricorrente avrebbe dovuto "certificare/documentare" il possesso di entrambi i titoli, in quanto la dichiarazione di possesso del diploma non sarebbe sufficiente ad assegnare punteggio, occorre rilevare che nella Dichiarazione dei titoli inviata "on line", non veniva affatto richiesto di indicare anche il diploma.

Né tantomeno può assumere rilevanza il criterio di valutazione dei titoli adottato dalla commissione esaminatrice in data 21/10/2014, atteso che tale criterio è successivo alla presentazione della dichiarazione dei titoli.

Per cui la ricorrente, mancando ogni previsione in tal senso, non aveva alcun obbligo di dichiarare anche il diploma di scuola superiore e, ciò, anche per l'ovvia considerazione che il modello di dichiarazione dei titoli

In ogni caso, così come correttamente statuito da Codesta Ecc.ma Sezione nell'ordinanza cautelare n. 634/2015, la mancata valutazione del diploma di pianoforte risulta ingiustificata, atteso che quand'anche la ricorrente non avesse "certificato/documentato" il diploma di scuola secondaria superiore, "si imponeva comunque all'amministrazione di fissare alla parte un termine per integrazione documentale (risultando comunque il possesso del diploma di laurea da parte della ricorrente)".

Infatti, la circostanza che la ricorrente fosse anche in possesso di un diploma di laurea, comportava necessariamente che ella fosse anche in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Peraltro, fermo restando che il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado era implicitamente ricavabile dal possesso del diploma di laurea,

l'Amm.ne, a fronte di una documentazione incompleta, avrebbe dovuto assegnare un termine alla ricorrente per consentirle di integrare il documento mancante, ovvero il diploma di scuola superiore.

Ciò anche in considerazione del fatto che il modello di dichiarazione dei titoli, non richiedeva affatto di allegare o dichiarare il possesso del diploma di scuola superiore.

Ad ogni buon conto, l'Amm.ne resistente avrebbe dovuto operare nel senso su esposto anche in ossequio al principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Invero, il citato articolo stabilisce che “ 1. Il responsabile del procedimento: a) ...; b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

Peraltro, come già precisato, la ricorrente è in possesso di ben due Diplomi di Istruzione Secondaria di II grado, ovvero del Diploma di Maturità Magistrale e del Diploma di Licenza Linguistica, entrambi conseguito prima del conseguimento del diploma di Pianoforte principale.

Da quanto detto, appare evidente che il Diploma di Pianoforte conseguito dalla ricorrente va valutato come altra laurea ai sensi del punto 2 lett. a) della tabella di valutazione dei titoli, ovvero nella misura di punti 1,00.

b) In merito ai corsi di formazione, occorre rilevare che gli stessi andavano valutati complessivamente 0,30 punti.

Infatti, i corsi di formazione corrispondono a quelli previsti dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso.

1) L'ECDL è stato conseguito in data 28/6/2004 con certificazione rilasciata dall'AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.

Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che nella nota 2) della stessa tabella si prevede che “Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T”

2) Il corso di formazione "Nuovi percorsi di comunicazione L.O.", invece, è stato seguito dalla ricorrente presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli nell'a.s. 2010/2011, con attestato di partecipazione conseguito in data 16/06/2011.

Tale corso, della durata di 30 ore, è stato realizzato al fine di accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola, e di fornire una formazione ai docenti sulle nuove tecnologie della comunicazione.

In altri termini, si tratta di un corso finalizzato ad offrire strumenti adeguati a sostenere le innovazioni del sistema scolastico attraverso interventi che investono percorsi di formazione in presenza finalizzati a promuovere capacità e competenze inerenti le nuove tecnologie dell'informazione con particolare riferimento alla loro utilizzazione nella didattica e nei processi di apprendimento.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto mira a sostenere le innovazioni del sistema scolastico.

Per cui, questo corso e la relativa formazione dei discenti, non ha solo valore di approfondimento didattico - disciplinare, ma ha valenza anche nel campo dei temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

Invero, il DPR 275/99 sull'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, all'art. 6, rubricato "Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo", stabilisce che "1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale".

Da quanto detto appare evidente che il Corso "Nuovi percorsi di comunicazione L.O." dichiarato dalla ricorrente è perfettamente valutabile in quanto organizzato "da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)" su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

3) Inoltre, il seminario di studi su "Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia", per una durata di 20 ore, è stato seguito dalla ricorrente presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.

Ebbene, anche tale corso è perfettamente valutabile in quanto organizzato "da soggetti qualificati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)".

Invero, l'Associazione Nazionale Scuola Italiana - ANSI - è un'associazione qualificata nell'ambito disciplinare "handicap, intercultura" (cfr. D.M. n. 177/2000) ed, inoltre, il corso è stato tenuto presso un'istituzione scolastica.

Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente, per complessivi punti 0,30.

Senza contare che, così come correttamente affermato da Codesta Ecc.ma Sezione nell'ordinanza n. 634/2015, la mancata valutazione dei corsi indicati per un punteggio di 0,10 ciascuno appare assolutamente illegittima anche in considerazione del fatto che l'Amm.ne, neanche con la costituzione in giudizio, "chiarisce le ragioni della non ritenuta pertinenza degli stessi con quanto indicato dall'art. 2 lettera g) del bando".

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla

valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà"* (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 8,90 per titoli culturali.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRragionevolezza E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di

controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

#### **B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario che qui di seguito si riportano:

##### **"DIRITTO**

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli:

- Titolo di ammissione - Laurea Magistrale in "teorie e metodologie dell'E-learning e della media education" conseguita in data 12/07/2011 presso l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con voto 100/110;
  - Altra Laurea: Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;
  - Altri Master: n. 2 Master di primo livello: 1) Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara; 2) Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara;
  - n. 3 Corsi di formazione: 1) European Computer Driving Licence –ECDL, conseguito presso l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 2) Nuovi percorsi per la comunicazione L.O." seguito presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli; 3) seminario di studi su Handicap e Integrazione – Handicap e sport – Musicoterapia, per una durata di 20 ore presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.
- Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:



## **"TITOLI CULTURALI**

*(fino ad un massimo di punti 15)*

### **1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -**

*(fino ad un massimo di punti 3,00)*

*votazione fino a 104/110 punti 1,00*

*votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50*

*votazione 110/110 punti 2,00*

**votazione 110/110 con lode punti 3,00**

### **2. Altri titoli culturali (1)**

*a) Per ogni altra laurea punti **1,00**;*

*b) dottorato di ricerca punti 2,00;*

*c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio **punti 1,00**;*

*d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50;*

*e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti punti 2,00*

*f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale **Si valuta un solo titolo. punti 1,00**;*

*g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: **in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10**;*

*Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.*

*Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".*

*Ora passando in rassegna i titoli dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:*

- **Punti 1,00** per il Titolo di ammissione - Laurea Magistrale in "teorie e metodologie dell'E-learning e della media education" conseguita in data

12/07/2011 presso l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con voto 100/110;

- Punti 1,00 per l'altra laurea - **Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;**
- Punti 1,00 per altri Master: **n. 2 Master di primo livello: 1) Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara; 2) Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara (SI VALUTA UN SOLO TITOLO);**
- Punti 0,30 per i 3 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore.

Invero, sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

Relativamente al titolo "Altra Laurea", occorre rilevare che il Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001, va valutato come altra laurea atteso che i diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica sono equiparati alla laurea previste dal Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Invero, come chiarito con nota prot. n. AOODRCAPER.6012 del 19/07/2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II, avente ad oggetto "DDG 13.7.2011 – Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – titoli di accesso – Chiarimenti", "per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge citata, aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

Ebbene, l'odierna ricorrente quando ha conseguito in data 12/10/2001 il diploma di Pianoforte principale era già in possesso di ben due Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, ovvero del Diploma di Maturità Magistrale e del Diploma di Licenza Linguistica (cfr. copie dei diplomi che si versano in atti).

Pertanto, il Diploma di Pianoforte conseguito dalla ricorrente va valutato come altra laurea ai sensi del punto 2 lett. a) della tabella di valutazione dei titoli, ovvero nella misura di punti 1,00.

Né si potrebbe obiettare che l'equiparazione del diploma di conservatorio alla laurea valga solo ai fini dell'accesso ai concorsi, atteso che non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare la diversa valutazione del Diploma di Conservatorio quale titolo di accesso o quale ulteriore titolo.

Infatti, se il Diploma di Conservatorio viene equiparato alla laurea ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, non si vede il motivo per il quale non debba essere considerato allo stesso modo se viene utilizzato come ulteriore titolo posseduto ai fini della valutazione dei titoli culturali posseduti dal candidato. Senza contare che l'odierna ricorrente è già in possesso del diploma di laurea magistrale che dà accesso al concorso a Dirigente Scolastico.

Per cui la ricorrente poteva scegliere, indistintamente, quale titolo dichiarare ai fini dell'accesso al Concorso, ovvero la laurea magistrale o il diploma di Conservatorio.

Pertanto, sarebbe paradossale non consentire la valutazione del Diploma di Conservatorio solo perché non dichiarato come titolo di accesso ma come ulteriore laurea.

Da quanto detto, appare evidente che il Diploma di Pianoforte conseguito dalla ricorrente va valutato come altra laurea ai sensi del punto 2 lett. a) della tabella di valutazione dei titoli, ovvero nella misura di punti 1,00.

*In merito ai due Master di I livello vantati dalla ricorrente, occorre rilevare che la Tabella di valutazione titoli precisa che per "altro master" conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale vengono attribuiti punti 1,00, con la specificazione che si valuta un solo titolo.*

*Ebbene, la ricorrente ne ha indicati ben due.*

*In particolare, ella ha dichiarato di possedere il Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara, ed il Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara.*

*Entrambi i Master posseduti sono di durata annuale e sono da 1.500 ore e 60 crediti formativi con esame individuale finale.*

*Pertanto, è evidente che va riconosciuto un punto per i suddetti master di I livello.*

*Infine, relativamente ai corsi di formazione, occorre rilevare che gli stessi andavano valutati complessivamente 0,30 punti.*

*Infatti, i corsi di formazione corrispondono a quelli previsti dalla tabella citata.*

*In particolare, l'ECDL è stato conseguito in data 28/6/2004 con certificazione rilasciata dall'AICA – Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.*

*Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che nella nota 2) della stessa tabella si prevede che "Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T"*

*Il corso di formazione "Nuovi percorsi di comunicazione L.O.", invece, è stato seguito dalla ricorrente presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli nell'a.s. 2010/2011, con attestato di partecipazione conseguito in data 16/06/2011.*

*Tale corso, della durata di 30 ore, è stato realizzato al fine di accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola, e di fornire una formazione ai docenti sulle nuove tecnologie della comunicazione.*

*In altri termini, si tratta di un corso finalizzato ad offrire strumenti adeguati a sostenere le innovazioni del sistema scolastico attraverso interventi che investono percorsi di formazione in presenza finalizzati a promuovere capacità e competenze inerenti le nuove tecnologie dell'informazione con particolare riferimento alla loro utilizzazione nella didattica e nei processi di apprendimento.*

*Tale corso è perfettamente valutabile in quanto i contenuti sono direttamente "mirati alla conoscenza di competenze informatiche", ed, inoltre, si tratta di un corso tenuto da un'istituzione scolastica.*

*Inoltre, il seminario di studi su "Handicap e Integrazione – Handicap e sport – Musicoterapia", per una durata di 20 ore, è stato seguito dalla ricorrente presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.*

*Ebbene, anche tale corso è perfettamente valutabile in quanto organizzato "da soggetti qualificati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)".*

*Invero, l'Associazione Nazionale Scuola Italiana – ANSI – è un'associazione qualificata nell'ambito disciplinare "handicap, intercultura" (cfr. D.M. n. 177/2000) ed, inoltre, il corso è stato tenuto presso un'istituzione scolastica.*

*Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente, per complessivi punti 0,30.*

*Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.*

*Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.*

*In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.*

*Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).*

*Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.*

*Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti*

*per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.*

*Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 8,90 per titoli culturali.*

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi".

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

#### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria CV ed

autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 764 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

**1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899219-6 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015;

**2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899218-5 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015;

**3) Bottone Assunta residente in Napoli (80131)** alla via Orsi, 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899217-4 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

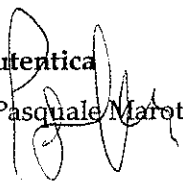
**4) Spagnuolo Dario** residente in Napoli alla via M.Ruta, 46 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899216-3 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

**5) sig.ra Pappalardo Antonella**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Pina Micuccio, Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Maria Annunziata in Salerno, piazza S. Agostino, 29 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n\_76689899215-2 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;

**6) sig.ra Pappalardo Antonella**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Pina Micuccio, Maria Annunziata, Gaetano Paolino, con i quali elettivamente domicilia presso la Segreteria del TAR Campania Napoli, Piazza Municipio 64-80133- a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76689899210-6 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 15/05/2015 ;


Per autenticazione

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale







Il giorno ventuno del mese di Ottobre dell'anno duemilaquattordici, alle ore otto e quindici, nei locali appositamente predisposti della Scuola Media Statale "Tito Livio", ubicata in Napoli al Largo Ferrandina n. 3, si sono riunite le Commissioni del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi emanato con D.D.G. 13.07.2011, nominate il 3 Settembre 2014 Prot. n. AOODRCA.6033 dal Dirigente Coordinatore dottoressa Luisa Franzese per discutere su alcune imprecisioni rilevate nella documentazione presentata ai fini dell'attribuzione del punteggio e deliberare sulle decisioni da prendere per fattispecie analoghe.

Sono presenti il prof. Nicolino Castiello, i Dirigenti Scolastici proff. Luciana Mascia, Luigi Romano, Silvia Renzulli, Leonardo Leonetti, Francesco Villari, Angelina Adorasi, Ennio Ferrara e Francesco Sepe ed i dott. Matilde Miranda, Stefano Coscia, Davide Varini e Antonio Napolitano.

Constatata la presenza di tutti i Componenti la Commissione Giudicatrice, dei segretari delle sottocommissioni, il Presidente, prof. Nicolino Castiello, dichiara aperta la seduta e chiama il dott. Davide Varini a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il presidente comunica che nel corso delle sedute sono emerse numerose imprecisioni nella documentazione dei titoli presentati al Direttore generale dell'ufficio scolastico nei termini e nei modi previsti dall'art. 12 del bando di partecipazione concorso, valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio. Segnatamente sono state riscontrate incompletezze nella documentazione prodotta o certificata relative:

1. ai Master di I e di II livello, dichiarati come tali ma non documentati nel numero delle ore di lavoro effettuato (1500) e dei CFU (60) conseguiti;
2. ai Master in Scienze dell'educazione, che non riportano l'ente che l'ha rilasciato, l'argomento oggetto di approfondimento, il numero di ore di lavoro effettuato (1500) e di CFU (60) conseguiti;
3. ai diplomi o attestati di corso di specializzazione o di perfezionamento che non riportano la durata annuale (1500 ore), CFU (60) e la dichiarazione o l'attestato che certifichi il sostenimento dell'esame finale;
4. alla richiesta di riconoscimento dei diplomi rilasciati dall'AFAM, in pianoforte o in canto o altro, come seconda laurea;
5. alla richiesta di riconoscimento del diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose come seconda laurea.

Sulla scorta di quanto esposto, il Presidente ha avviato ricerche e richiesto pareri agli organi competenti per giungere ad interpretazioni univoche e giuridicamente supportanti le decisioni assunte. In base a tali indagini e dopo aver accolto le opinioni di tutti i componenti la Commissione nel corso delle singole sedute, il Presidente propone alla Commissione di adottare i seguenti criteri nella valutazione dei titoli culturali presentati ai fini dell'attribuzione di punteggio, nei casi in cui sono state rinvenute le incongruenze e le manchevolezze sopra citate.

Circa il punto 1, in base al Regolamento dei Corsi di Master emanato con atto ministeriale del 16.02.01, il Master, di I e di II livello, è un grado/titolo accademico di 2° ciclo rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio che ha solo durata annuale per cui è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU, tenuto conto che 1 CFU è attribuito ad un carico di lavoro pari a 25 ore. Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o di II livello, anche priva di precisazione sul numero di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando.

Circa il punto 2, valgono le stesse considerazioni del punto 1 per la durata ed il numero di CFU assegnati, mentre, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, resta l'obbligo da parte del candidato di rendere la seguente dichiarazione "Master in Scienze dell'educazione su *argomento del master*". Quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio

